

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3260

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **MAGNALBÒ, MAGISTRELLI,
CAVALLARO e MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2005 (*)

Norme in materia di copertura vaccinale in età pediatrica
contro tutte le forme di meningite

(*) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di introdurre nei livelli essenziali di assistenza (LEA), garantiti dallo Stato su tutto il territorio nazionale, la profilassi vaccinale contro ogni forma di meningite per i nuovi nati e per i soggetti in età pediatrica.

L'obiettivo della proposta è quello di tutelare la salute dei bambini, soprattutto quando cominciano a frequentare comunità infantili e sono pericolosamente esposti al contagio della meningite, in particolare nelle forme da pneumococco e da meningococco.

Per fare ciò è necessario eliminare la disparità di accesso a tale vaccinazione attualmente esistente tra regione e regione, dando attuazione a programmi coordinati che possano essere garantiti allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.

Ciò in ragione dell'emergenza riscontrata nel corso del 2004, anno in cui sono morti più di quaranta bambini, soprattutto residenti nelle regioni del nord Italia dove la profilassi vaccinale non viene effettuata in modo sistematico e, quando praticata, prevede la compartecipazione economica alla spesa da parte delle famiglie nella misura del 50 per cento del costo del vaccino.

La mappa della vaccinazione pneumococcica dei bambini, introdotta e raccomandata da oltre tre anni in molti altri Paesi occidentali, in Italia può essere riassunta come segue:

a) gratuita per tutti i neonati in: Sicilia, Puglia, Liguria, Basilicata e Calabria;

b) gratuita per i bambini a rischio o che frequentano asili nido, pagamento del *ticket* per i bambini sani in: Emilia, Lazio, Campania, Friuli, Veneto, Trentino;

c) gratuita per i bambini a rischio, pagamento del *ticket* per i bambini che frequentano asili nido o sani: Lombardia, Umbria;

d) altre regioni: gratuità per i bambini a rischio.

Quindi la tutela dei bambini dal pericolo di contrarre la meningite sembra essere stata colta prioritariamente solo da alcune regioni del Sud, mentre altre regioni, che pur hanno registrato un numero molto elevato di infezioni, non hanno ancora riconosciuto l'importanza della prevenzione, basando la loro scelta su meri calcoli di ordine economico, inaccettabili di fronte a patologie gravi e a rischio di vita.

Inoltre, si rileva che per quanto riguarda il vaccino anti-meningococco C, presente in Italia dal 2002, non esistono ancora raccomandazioni specifiche a livello nazionale.

La recente indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive, portata a termine il 16 marzo 2004 dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, ha riscontrato relativamente alle vaccinazioni, una situazione nel complesso problematica.

Problematica acuita a seguito della modifica del Titolo V della II parte della Costituzione, che ha comportato l'attribuzione alle regioni della gestione della sanità, rendendo a volte più difficile un coordinamento a livello centrale.

Da allora infatti, il processo di *devolution* ha comportato l'adozione di calendari vaccinali differenziati per regione.

La situazione italiana mostra chiaramente che nel caso delle vaccinazioni raccomandate, senza un'adeguata campagna di infor-

mazione, la risposta della popolazione è decisamente bassa.

D'altra parte per le loro peculiari caratteristiche, specificamente la loro contagiosità, le malattie infettive rappresentano un problema nazionale che non conosce confini amministrativi e che richiede risposte coordinate su tutto il territorio nazionale.

Occorre quindi che siano superate le differenze geografiche nelle modalità operative e nei percorsi assistenziali, che costituiscono obiettivamente una inaccettabile violazione del diritto dei cittadini all'eguale accesso a fondamentali interventi di prevenzione e di cura, garantiti dallo Stato attraverso l'applicazione dei LEA.

Le implicazioni di tali considerazioni sono tanto più rilevanti, in quanto riferite al bambino, una persona da tutelare socialmente e giuridicamente con particolare attenzione.

Di fatto, parlare di meningite significa parlare, oltre che di morte di sfortunati bambini, di una serie gravissima di *handicap* quali: cecità, sordità, epilessia, ritardo nello sviluppo mentale e psico-motorio, che pregiudicano la possibilità di una vita normale ai

bambini colpiti e, indirettamente, anche alle loro famiglie.

Occorre inoltre rilevare che quando un bambino colpito da meningite sopravvive, i costi annui indotti per far fronte agli *handicap* che ne derivano sono molto elevati per la società e per le famiglie, spesso difficilmente sostenibili.

La presente proposta si compone di tre articoli.

L'articolo 1 definisce raccomandabili le vaccinazioni contro ogni forma di meningite e, come tali, le inserisce nei LEA, dando effettivo riconoscimento su tutto il territorio nazionale, ai diritti civili e sociali secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

L'articolo 2 stabilisce che i tempi e le modalità di erogazione della copertura vaccinale e i relativi calendari sono fissati da ciascuna regione e dalle province autonome.

L'articolo 3 prevede che il Ministro della salute promuova campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche delle profilassi vaccinali contro la meningite e le modalità di offerta dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Copertura vaccinale
contro tutte le forme di meningite)*

1. Le vaccinazioni per la prevenzione di tutte le forme di meningite sono raccomandabili e, in quanto tali, sono incluse nei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza (LEA), concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Art. 2.

(Modalità di erogazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i tempi e le modalità di erogazione della copertura vaccinale di cui all'articolo 1, e la determinazione dei relativi calendari.

Art. 3.

(Campagne di informazione)

1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche della profilassi vaccinale contro tutte le forme di meningite e le modalità di offerta dei servizi.